



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. avv. Francesco Petronio	PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Maria Paola Marcia	CONSIGLIERE
Dott.ssa Valeria Mistretta	CONSIGLIERE
Dott.ssa Lucia d'Ambrosio	CONSIGLIERE
Dott.ssa Valeria Motzo	CONSIGLIERE
Dott. Roberto Angioni	REFERENDARIO

nella Camera di Consiglio del 11 febbraio 2015

Visto l'art. 100 comma 2 della Costituzione;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Sardegna);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 e sue successive modificazioni e integrazioni;

vista la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione delle SS.RR. 14/2000 e sue successive modificazioni e integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 4 dicembre 2014 (n. 14/2014/SSRRCO/INPR) avente come oggetto la "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2015";

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 29 gennaio 2015 (n.1/2015/SEZAUT/INPR) concernente la "Programmazione delle attività di controllo per l'anno 2015", ove tra l'altro, si evidenzia che l'individuazione di linee di indirizzo nell'attuazione dei nuovi strumenti normativi introdotti dalla riforma dei controlli del 2012, intensifica la significatività delle valutazioni in ordine all'azione svolta dalle Amministrazioni, corroborando così l'azione di coordinamento della finanza pubblica;

considerato che tra le attuali funzioni della Sezione regionale, oltre alle attività non programmabili ed alla funzione consultiva, risultano ampiamente prevalenti quelle normativamente previste e ricorrenti quali: il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione e i riscontri da operarsi nei confronti degli Enti locali e degli enti sanitari della Regione ai sensi dell'articolo 1 commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e di altre disposizioni legislative che attribuiscono specifiche funzioni di controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

considerato che risultano, altresì, irrinunciabili i compiti di controllo di legittimità a preventivo e successivo sugli atti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, i controlli sui funzionari delegati delle stesse Amministrazioni ed i controlli sui rendiconti delle gestioni commissariali per le emergenze (ai sensi dell'art. 5 comma 5 bis l. n. 225/1992);

considerato che, in relazione alla rilevanza dei compiti assegnati *ex lege*, le attività che costituiscono propriamente oggetto di programmazione ad opera della Sezione (controlli sulla gestione) rivestono un carattere residuale;

considerato che, alla luce della sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, che ha superato i dubbi di legittimità costituzionale avanzati con riferimento all’impianto complessivo del dl 174/2012, si impone la necessità di dare piena attuazione agli istituti che risultano compatibili con le prerogative di autonomia differenziata proprie della Regione Sardegna;

considerato che alcune indagini di controllo approvate con il programma di attività relativo al 2014, sono tuttora in corso di definizione;

considerato che le linee operative del presente programma di controllo devono essere sviluppate in coerenza con le specificità derivanti dal particolare ordinamento della Regione a Statuto speciale, preservandone le prerogative autonomistiche;

ravvisata la necessità di avviare prontamente la programmazione dell’attività della Sezione con particolare riferimento ai controlli normativamente previsti che rispondono a specifiche e consolidate esigenze di coordinamento della finanza pubblica;

considerato che la Sezione si riserva la facoltà di integrare o modificare in corso d’anno il presente programma anche in relazione all’eventuale evoluzione del quadro normativo;

considerato che all’attribuzione delle indagini ai singoli magistrati e alla composizione dei collegi si provvede annualmente con ordinanza presidenziale;

vista l’ordinanza n. 5 del 6 febbraio 2015 con cui è stata convocata per il giorno 11 febbraio 2015 alle ore 09,30 la Sezione in Camera di Consiglio per la discussione sul programma di controllo per l’anno 2015; sentito il relatore Pres. avv. Francesco Petronio

APPROVA

il documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, che contiene il “Programma delle attività di controllo per l’anno 2015” della Sezione di controllo per la Regione Sardegna

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione, al Presidente del

Consiglio delle autonomie locali della Regione Sardegna, al Presidente dell'ANCI Sardegna, al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, al Presidente dell'Unione delle Province Sarde, nonché al Presidente della Corte dei conti e al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.

Incarica inoltre la Segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 11 febbraio 2015.

Il Presidente relatore

(Francesco Petronio)

Depositata in segreteria il 12 febbraio 2015.

Il Dirigente

(dott. Giuseppe Mullano)



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SARDEGNA

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER L'ANNO 2015

Con il presente documento la Sezione di controllo per la Sardegna provvede a definire, in coerenza con il principio della programmazione stabilito dall'art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, il quadro di riferimento programmatico per l'anno 2015 delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione, sulla base degli indirizzi di coordinamento e criteri metodologici di massima stabiliti, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, dalle Sezioni Riunite con la deliberazione 4 dicembre 2014, n. 14, "Programmazione dei controlli e delle analisi per il 2015", e delle indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie con la delibera n.1/2015/SEZAUT/INPR.

La determinazione annuale dei programmi di controllo da parte dell'Istituzione superiore di controllo si realizza attraverso un'azione sinergica delle sue componenti centrali e territoriali che costituiscono una struttura a rete orientata a una prospettiva unitaria rivolta a fornire un panorama informativo sempre più aggiornato ed approfondito, sulla gestione della finanza pubblica, grazie anche alla diffusione capillare dell'Istituto nel territorio.

Le Sezioni regionali di controllo si informano, quindi, a criteri di riferimento che guardano al coordinamento della finanza pubblica e che si collocano in un momento preliminare rispetto alla programmazione da realizzare nei propri programmi di controllo.

Le politiche di bilancio nazionali, sono chiaramente condizionate dagli effetti della nuova *governance* economica europea e, di conseguenza, anche quelle delle regioni e degli enti locali devono contenersi nell'ambito di parametri imposti dal coordinamento finanziario.

Le decisioni politiche di allocazione delle risorse sono vincolate, per tutti i livelli di governo, dall'obiettivo di equilibrio complessivo del quadro di finanza pubblica imposto dal *Fiscal compact* obiettivo al quale l'Italia si è adeguata con l'introduzione in Costituzione della regola del pareggio di bilancio (l. cost. n. 1/2012 e legge di attuazione n. 243/2012).

Il controllo degli equilibri finanziari e della sana gestione delle risorse degli Enti di autonomia costituisce un indispensabile supporto al corretto funzionamento dell'intero sistema di finanza pubblica e le analisi settoriali possono fornire indicazioni utili alle elaborazioni di politica economica di ogni livello di governo.

In tema di coordinamento, è necessario considerare che la Sezione di controllo opera presso una Regione a Statuto speciale in un contesto di autonomia differenziata dal quale discendono possibili adattamenti rispetto allo scenario generale e che comporta l'esigenza di porre all'attenzione tematiche specifiche del territorio.

In tale quadro è rilevante evidenziare che l'azione del controllore esterno è regolata sulla base di norme di attuazione dello Statuto che riflettono un modello di controllo che è stato ampiamente superato, sia sul fronte dello sviluppo delle prerogative di autonomia delle regioni a statuto ordinario dovuto alla riforma costituzionale del 2001, che dal progressivo accreditarsi di modelli di controllo che privilegiano le verifiche *ex post* ed affiancano al basilare canone di riscontro, fondato sulla legittimità dell'azione, altri criteri di valutazione che guardano agli effetti dell'attività svolta.

In questo scenario in continuo divenire un momento decisivo è stato segnato dalla riforma dei controlli sulle autonomie territoriali introdotta dal d.l. 174 del 2012.

Le linee portanti di tale provvedimento riguardano in particolare l'intensificazione dei controlli sulle regioni che costituiscono una componente di primo piano nell'aggregato della finanza territoriale. Altre innovazioni si riferiscono agli enti locali e agli enti del SSR (servizio sanitario regionale) e si inseriscono in un percorso già tracciato dai commi 166 e ss. dell'art. 1 della legge 266/2004.

Il perimetro delle verifiche assegnato alla Corte dei conti e in particolare alle Sezioni regionali di controllo, si rivela ora più ampio e articolato, anche ad opera di leggi recenti (art. 30, legge n. 161 del 30 ottobre 2014 – Legge europea) che hanno assegnato alla Corte dei conti nuovi compiti di larga estensione e che investono l'intera realtà amministrativa.

Nel contesto regionale l'attività di controllo, oltre a compiere analisi funzionali al dominio dei dati e degli andamenti finanziari e a svolgere verifiche gestionali, deve mirare a realizzare le sintesi necessarie a contribuire al coordinamento della finanza pubblica, in grado di misurare l'impatto delle politiche di entrata e di spesa sugli equilibri di bilancio e sulla complessiva tenuta dei conti pubblici. Nelle analisi sulla gestione *l'audit* organizzativo deve essere impiegato a supporto dell'*audit* finanziario-contabile.

Nel non agevole cammino per la realizzazione dei nuovi compiti introdotti dalla riforma dei controlli del 2012, la Sezione regionale deve consolidare l'impegno per rendere più approfondite e stringenti le valutazioni in ordine all'azione svolta dalle amministrazioni controllate, nell'ambito degli indirizzi di coordinamento, in un contesto nel quale il reperimento delle risorse e l'asse della gestione pubblica si è progressivamente decentrato. Il ruolo affidato agli enti territoriali nel percorso di riduzione della spesa risulta d'importanza strategica per il raggiungimento della stabilità finanziaria del Paese.

L'azione sinergica degli organi di controllo interno è indispensabile sostegno del nuovo modello di controllo ed è utile ad innescare processi di razionalizzazione della gestione e a realizzare una efficace trasformazione dei comportamenti amministrativi. Un ruolo di notevole rilievo è assegnato alla istituzione del collegio dei revisori presso la Regione che deve essere attivato, anche al fine di mettere in campo un organo di interfaccia nei rapporti con la Sezione regionale.

L'articolato insieme di questi ambiti di innovazione indica obiettivi e processi nei quali la regolarità dell'azione, intesa come rispetto del complesso delle regole finanziarie e procedurali, deve essere coniugata con l'efficacia e l'efficienza della gestione; la sfida imposta alle amministrazioni territoriali è quella di perseguire l'economicità della gestione attraverso la riduzione dei costi di erogazione dei servizi, senza ridurne tendenzialmente la qualità e l'estensione.

Nell'elaborazione del programma di controllo di questa Sezione, la piena attuazione delle indicazioni che provengono dalla riforma del 2012 rappresenta, quindi un elemento centrale che può riuscire a produrre pienamente i suoi effetti se ne vengano contestualmente realizzate le diverse misure. Le altre indagini di controllo che vengono di seguito indicate seguiranno le linee generali programmatiche sopra puntualizzate, cercando di evidenziare aspetti significativi della gestione degli enti controllati.

Completa attuazione del d.l. 174/2012

Il decreto-legge n. 174, entrato in vigore il 10 dicembre 2012, persegue l'obiettivo di garantire un più stretto controllo della finanza regionale, una migliore gestione degli enti locali, specie quelli in maggiore difficoltà finanziaria, ridurre i costi della politica e consolidare i conti pubblici, garantendo il pareggio di bilancio. La nuova strutturazione dei controlli della Corte dei conti è finalizzata a "rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea" (art. 1, co. 1).

La Sezione regionale di controllo per la Sardegna ha già sperimentato aspetti qualificanti della riforma in tema di controlli sulla Regione e quanto alla parificazione del rendiconto regionale, in ragione delle specifiche norme che ne regolano l'attività, ha maturato significative esperienze ancor prima che le altre sezioni dovessero cimentarsi in tali funzioni.

Tuttavia restano ancora da attuare alcune disposizioni di non poca pregnanza. Si tratta del controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari e della relazione sulle coperture delle leggi di spesa.

In particolare grande attenzione va rivolta all'attività di controllo sui rendiconti dei gruppi politici rappresentati nei Consigli regionali, prevista dal d.l. n. 174/2012, espressamente affidata alla Sezione di controllo (v. anche Corte Cost. n. 39/2014), nell'ambito di un consolidamento dei controlli della Corte sulla gestione finanziaria delle Regioni.

Viene così attratta nell'ambito del controllo la gestione dei fondi pubblici mediante i quali vengono finanziati i gruppi consiliari degli eletti nelle Assemblee regionali.

La relazione sulla copertura delle leggi di spesa assume rilievo nel quadro delle verifiche della situazione della finanza regionale che convergono nel giudizio di parifica e consente di evidenziare, sin dal momento in cui si stabiliscono i fattori determinanti della spesa, l'eventuale presenza di fattori di squilibrio. Questa funzione assegnata dal d.l. n. 174 alle Sezioni regionali della Corte si modella su quella svolta dalle Sezioni riunite nei riguardi del Parlamento nazionale, mediante relazioni sulla legislazione di spesa, con analisi delle metodologie e delle tecniche di quantificazione degli oneri da svolgere sulla base delle schede tecniche prodotte dai servizi parlamentari.

La Sezione pone, quindi come punto qualificante del programma attuare progressivamente e in modo completo il sistema di controllo ora vigente, auspicando anche una revisione della normativa di attuazione che si dimostri funzionale a tale scopo.

Controlli sulla Regione

La Sezione regionale deve esercitare il controllo sulla gestione finanziaria della regione, come esposta nei bilanci preventivi e consuntivi, il controllo è finalizzato in particolare alla verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, Cost., della sostenibilità dell'indebitamento e "dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti".

Inoltre, il rendiconto generale della Regione è sottoposto a verifica da parte della Sezione regionale di controllo, che approva con delibera apposita relazione (al Consiglio e alla Giunta regionale), nella quale la Sezione "formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa". Detta verifica è preordinata al giudizio di parificazione - come per il rendiconto dello Stato e ora per i rendiconti di tutte le Regioni a statuto ordinario - che culmina in una decisione assunta da parte delle Sezioni Riunite regionali.

La *sanità pubblica* resta il comparto di spesa regionale più impegnativo e consistente (rappresenta, in Sardegna, oltre il 30 per cento degli stanziamenti e oltre il 40 per cento della effettiva spesa regionale).

Da qui, l'attenzione che la Sezione regionale rivolge ai conti della sanità, anche al fine di contribuire alla costruzione e alla comparazione dei conti regionali sulla base di criteri e metodi omogenei come indicato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 20/2014.

L'analisi mira a porre in evidenza se sussista o meno una tendenza alla riduzione della spesa sanitaria, sia in valore nominale che in termini reali; le comparazioni fra Regioni effettuate dalla Corte possono rilevare elementi significativi per l'individuazione di margini, soprattutto sul versante della spesa corrente, per un'utilizzazione più razionale delle risorse disponibili.

Controlli sugli Enti locali

Le Sezione regionale verifica in sede di esame dei bilanci e dei rendiconti degli enti locali, la mancata osservanza delle regole di coordinamento finanziario volte alla tutela dell'equilibrio economico-finanziario, del Patto di stabilità interno o della sana gestione. Ove ricorrano tali circostanze si impone l'obbligo per gli enti di adottare misure idonee a rimuovere le irregolarità, nonché a ripristinare gli equilibri di bilancio e le condizioni di sana gestione finanziaria, individuando le misure più adatte e più convenienti allo scopo.

Le Sezioni riunite, nel programma generale di controllo per il 2015, (del. n. 14/SSRRCO/INPR/14) hanno sottolineato l'esigenza di elaborare una specifica *relazione sullo stato della finanza locale in ambito regionale* per dar conto delle funzioni di controllo sulla finanza degli enti locali assegnate alla Corte nel corso degli anni e, mettere in risalto il rispetto dei nuovi vincoli all'indebitamento degli enti.

Il nuovo art. 148 del TUEL amplia in maniera consistente la funzione di controllo della Corte, che anche in corso di esercizio, con cadenza annuale, verifica il funzionamento dei controlli interni di ciascun ente (con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

La revisione del sistema dei controlli interni a ciascun ente, potenzia gli strumenti di tale controllo che sono parte integrante dell'azione amministrativa e di governo e consolidano il rapporto con il controllo esterno della Corte. La verifica della concreta funzionalità dei controlli

interni avviene sulla base dei questionari approvati dalla Sezione delle autonomie che questa Sezione di controllo ha recepito con la deliberazione n. 1/2015.

Armonizzazione contabile

Il decreto legislativo n. 118 del 2011, integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha avviato un impegnativo processo di riforma dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali per garantire la qualità e l'efficacia del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici. Nel corso del 2015 sono attesi primi importanti effetti dell'impatto sugli enti territoriali e temute possibili criticità dovute all'applicazione del nuovo criterio della competenza finanziaria potenziata. La Corte dei Conti segue con attenzione questo processo di riforma che si pone come una priorità nel percorso verso una maggiore attendibilità dei conti pubblici. La Sezione delle Autonomie nel contesto dell'attività istituzionale di coordinamento ha esposto le proprie valutazioni in sede di audizione davanti alle competenti commissioni parlamentari, evidenziando i possibili nodi critici e nello stesso tempo mettendo in risalto la rilevanza e impellenza di questa riforma.

La Sezione regionale di controllo intende monitorare il processo di adeguamento in atto presso gli enti locali della Sardegna e la Regione, il quale può avere effetti sulla situazione di equilibrio, provocando una revisione straordinaria dei residui che potrebbe richiedere una dilazione nel tempo dei differenziali negativi che ne dovessero derivare.

Spending review

I rigidi limiti di finanza pubblica hanno imposto la necessità di ridurre e riqualificare la spesa pubblica, e la correlata esigenza di ricorrere a strumenti finalizzati a realizzarne un più penetrante controllo, anche di natura qualitativa (*revisione della spesa ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 174/2012*). Un processo permanente di analisi della qualità della spesa pubblica, la c.d. *spending review*, è assegnato a tutti i livelli di governo, per migliorare la *performance* (efficienza ed economicità) delle amministrazioni e ottenere un livello stabile di risparmi da destinare al riequilibrio dei conti.

Anche i controlli della Corte sui risultati delle politiche di spesa, devono essere in modo più intenso orientati, alla verifica dell'utilizzo delle

risorse e i risultati conseguiti, anche in termini di riorganizzazione e semplificazione degli apparati pubblici.

Nell'ambito delle politiche di revisione della spesa si collocano gli adempimenti imposti agli enti locali e alle regioni dai commi 611 e 612 della legge di stabilità al fine di razionalizzare le proprie partecipazioni societarie. Questa azione è informata a criteri fondati sul quadro ordinamentale vigente e indicazioni specifiche che attengono a un utilizzo più rigoroso dello strumento societario e al procedimento per riorganizzarne l'impiego.

La Sezione regionale di controllo intende monitorare la realizzazione di questi sviluppi, anche in corso d'esercizio.

La Sezione, nell'ambito delle linee programmatiche sopra riportate, concentrerà il proprio controllo nel 2015 sui settori e sulle tematiche di cui all'allegato A.

Controlli nei riguardi delle Amministrazioni dello Stato

La legge demanda alla Sezione indefettibili compiti di controllo nei riguardi delle Amministrazioni dello Stato insistenti sul territorio regionale. Tali compiti si articolano in controlli di legittimità su atti (preventivi e successivi) e di regolarità della spesa.

ALLEGATO A

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO PER L'ANNO 2015

A- Comparto Regione:

- esame e verifica del bilancio di previsione 2015 e del rendiconto 2014 (art. 1 comma 3 D.L. 174/2012), sulla base delle Linee Guida approvate dalla Corte dei conti (*sistema ConTe*)
- esame e verifica della relazione annuale sul sistema dei controlli interni del Presidente della Regione sulla base delle Linee Guida approvate dalla Corte dei conti (art. 1 comma 6 D.L. 174/2012)
- esame e verifica del piano di razionalizzazione delle partecipazioni regionali (art. 1 comma 4 D.L. 174/2012 e art. 1 comma 612 legge di stabilità 2015)
- verifica e parifica del rendiconto 2014

B- Comparto Consiglio regionale:

- analisi delle leggi di spesa (art. 1 comma 2 D.L. 174/2012)
- verifica dei rendiconti dei gruppi consiliari (art. 1 comma 10 D.L. 174/2012)

C- Comparto Servizio sanitario regionale (SSR)

- analisi e verifica bilanci di esercizio 2012-2013 degli enti del Servizio sanitario regionale (art. 1 comma 170 l. 266/2005)

D- Comparto enti locali della Sardegna

- esame e verifica delle relazioni annuali dei Presidenti di Provincia e dei Sindaci sui controlli interni per il 2014 (art. 148 TUEL)
- esame e verifica dei rendiconti consuntivi 2013 degli Enti Locali (art. 1 comma 166 l. 266/2005)
- esame e verifica del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 legge di stabilità 2015)

E- Comparto Amministrazioni dello Stato

- controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3 L. n. 20/1994
- controllo successivo di legittimità ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 123/2011
- controllo sul corretto assolvimento dell'obbligo di rendicontazione da parte dei funzionari delegati (ai sensi dell'art. 1, comma 2, R.D. n. 1454/1933 ed art. 9, comma 5, D.P.R. n. 367/1994)
- validazione dei titoli di spesa nell'ambito delle contabilità di tesoreria (ai sensi dell'art. 604 e seg. R.D. n. 827/1924)
- controllo sul corretto assolvimento dell'obbligo di rendicontazione da parte dei Commissari delle gestioni emergenziali (ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, L. n. 225/1992)

F- Attività ricorrenti non assoggettabili a programmazione

- attività consultiva
- certificazione contratti collettivi del personale della Regione ed Enti del comparto
- certificazione contratti aziendali stipulati dalle Fondazioni Lirico-Sinfoniche (art. 11 D.L. n. 91/2013, convertito in L. n. 112/2013)
- controllo spese elettorali dei comuni